



Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991 «Centrale dei Rischi.
Istruzioni per gli intermediari creditizi» - 18° aggiornamento.

Con il presente aggiornamento viene consentito alle banche e agli intermediari finanziari che gestiscono fondi pubblici ex artt. 47 e 110 TUB e che partecipano al servizio centralizzato dei Rischi, di accedere al "servizio di prima informazione" anche per la valutazione del merito di credito dei potenziali beneficiari delle garanzie concesse da tali fondi, purché attestino in una specifica relazione il possesso di adeguati requisiti e presidi organizzativi, procedurali e informatici in grado di garantire la separatezza tra la gestione del fondo pubblico e l'ordinaria attività creditizia.

Con l'occasione:

- viene recepita la comunicazione di settembre 2018 in merito all'interruzione dello scambio dei dati tra le Centrali dei rischi europee previsto dal Memorandum of Understanding del 2010¹;

- sono modificati i riferimenti normativi in materia di protezione dei dati personali, a seguito dell'entrata in vigore del Regolamento europeo n. 679/2016 (GDPR) e del decreto legislativo n. 101/2018, di adeguamento della normativa nazionale.

Il testo del presente aggiornamento è disponibile sul sito internet della Banca d'Italia; tale pubblicazione assume valore legale ai sensi dell'art. 32, co. 1, della legge n. 69/2009.

* * *

Si pregano le Filiali di comunicare alle banche, alle società finanziarie e alle SGR, l'avvenuta emanazione del presente aggiornamento sulla base dei criteri di seguito indicati:

- nel caso di intermediari decentrati, la comunicazione è effettuata dalla Filiale competente per le funzioni di vigilanza;
- nel caso di intermediari accentrati, la comunicazione è effettuata dalla Filiale nelle cui province di competenza per le funzioni di vigilanza è insediato l'intermediario;
- per Cassa Depositi e Prestiti la comunicazione è effettuata dalla Sede di Roma.

¹ L'interruzione dello scambio dei dati tra Centrali dei rischi europee, come già comunicato, è dovuta all'avvio della rilevazione AnaCredit sulla quale sono in corso i lavori per definire un nuovo meccanismo di scambio di dati che in prospettiva renderà gli attuali "flussi di ritorno e prime informazioni europee" una inutile duplicazione di flussi informativi, oltre che all'impossibilità tecnica manifestata da alcune banche centrali di continuare a partecipare allo scambio in seguito all'avvio della rilevazione AnaCredit.